

L'elenco sottostante sarà aggiornato sulla base di nuove richieste di interesse comune.

Le risposte fornite sono legate al contesto normativo in vigore al momento della loro pubblicazione.

DEL 23 SETTEMBRE 2020

## FAQ – SCUOLA E LAVORATORI

Si riportano di seguito le risposte ai quesiti più frequenti posti dalle aziende e dai lavoratori

**1) Domanda: COSA DEVE FARE UN LAVORATORE CHE HA AVUTO CONTATTI STRETTI CON UN CASO ACCERTATO DI COVID-19?**

**Risposta:** Il lavoratore che ha avuto contatti stretti con persone ammalate di Covid-19, solitamente è già noto all'ATS ed è **posto in isolamento domiciliare**. Indipendentemente dalla presenza o meno di sintomatologia, il soggetto è tenuto ad avvisare:

- ✓ Medico Curante;
- ✓ Datore di Lavoro;
- ✓ Medico Competente.

**2) Domanda: COSA DEVE FARE IL DATORE DI LAVORO CON UN LAVORATORE CHE HA AVUTO CONTATTI STRETTI CON UN CASO ACCERTATO DI COVID-19?**

**Risposta:** Il Datore di Lavoro, in accordo con il Medico Competente, invita il lavoratore a stare a casa e a contattare telefonicamente il proprio medico di Medicina Generale che provvederà ad inoltrare la segnalazione ad ATS della Val Padana.

In caso il lavoratore dovesse risultare positivo saranno applicate da ATS della Val Padana tutte le procedure necessarie.

**3) Domanda: COSA DEVE FARE UN LAVORATORE CON SINTOMATOLOGIA POTENZIALMENTE RICONDUCEBILE AD UN CONTAGIO DA COVID-19?**

**Risposta:** Il lavoratore deve contattare il proprio Medico Curante e comunicare la sua condizione anche al Datore di Lavoro e al Medico Competente.

**4) Domanda: COSA DEVE FARE IL DATORE DI LAVORO CON UN LAVORATORE CON SINTOMATOLOGIA POTENZIALMENTE RICONDUCEBILE AD UN CONTAGIO DA COVID-19?**

**Risposta:** Il Datore di Lavoro, in accordo con il Medico Competente, invita il lavoratore a stare a casa e a contattare telefonicamente il proprio Medico di Medicina Generale che provvederà ad inoltrare la segnalazione ad ATS della Val Padana.

In caso il lavoratore dovesse risultare positivo saranno applicate da ATS della Val Padana tutte le procedure necessarie.

**5) Domanda: COSA SUCCEDE QUANDO SI RISCONTRA UN CASO DI COVID- 19 IN UN LAVORATORE?**

**Risposta:** Il Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria (DIPS) dell'ATS della Val Padana procede all'indagine epidemiologica, in base ai regolamenti internazionali di controllo delle malattie infettive, al fine di:

- ✓ individuare la possibile fonte di esposizione;
- ✓ identificare i contatti stretti.

Qualora il caso accertato risulti occupato presso un'azienda del territorio Mantovano o Cremonese, il personale sanitario di ATS della Val Padana contatta l'azienda in cui il lavoratore risulta occupato, richiede il nominativo del Medico Competente per avere la corretta collaborazione nell'identificare i contatti lavorativi da includere nella sorveglianza.

**6) Domanda: QUALI SONO I CONTATTI STRETTI IN AMBITO LAVORATIVO?**

**Risposta:** Per la definizione di lavoratori che sono riconducibili a contatto stretto, si rimanda alla Circolare Ministeriale n. 0009774 del 20/03/2020 DGPRES – DGPRES-P, per i quali è previsto uno specifico percorso di sorveglianza sanitaria che comprende l'isolamento domiciliare (14 giorni dall'ultimo contatto avvenuto).

**7) Domanda: COSA DEVE FARE IL MEDICO COMPETENTE CON I LAVORATORI NON RITENUTI CONTATTI STRETTI DEL CASO?**

**Risposta:** Il Medico Competente fornisce le corrette informazioni da diffondere ai lavoratori non identificati come contatti stretti. Quali:

- ✓ **Interventi di informazione/formazione:** si ritiene utile informare i lavoratori che non rientrano nella definizione di contatto stretto, sulle misure di prevenzione da adottare, diffondendo il decalogo ministeriale;
- ✓ **Sorveglianza Sanitaria del Medico Competente:** non è richiesta una sorveglianza sanitaria aggiuntiva per i lavoratori che non rientrano nella definizione di contatto stretto, in quanto il paziente ammalato è seguito presso le strutture sanitarie mentre i contatti stretti sono sorvegliati dal Medico di Medicina Generale;
- ✓ **Collaborazione del Medico Competente** per definire eventuali misure di prevenzione aggiuntive e specifiche procedure da adottare in azienda in base alla tipologia di attività svolta;
- ✓ **Pulizia straordinaria degli ambienti di lavoro:** qualora un caso di Covid-19 sintomatico abbia soggiornato nei locali dell'azienda, si applicano le indicazioni Ministeriali contenute nella Circolare del Ministero della Salute 0005443 del 22.02.2020;
- ✓ **Locali non frequentati dal lavoratore infetto:** è sufficiente procedere alle pulizie ordinarie degli ambienti con i comuni detergenti avendo cura di pulire con particolare attenzione tutte le superfici toccate di frequente, quali superfici di muri, porte e finestre, superfici dei servizi igienici.

**8) Domanda: SE UN LAVORATORE SI RECA ALL'ESTERO COME SI DEVE COMPORTARE AL RIENTRO?**

**Risposta:** Poiché la normativa è in continua evoluzione perché correlata all'evoluzione della pandemia, si consiglia di consultare il sito di ATS della Val Padana collegandosi al link: [http://www.atsvalpadana.it/Templ\\_cont.asp?IDLivello1=201&IDLivello2=2000&IDLivello3=1378&IDLivello4=808](http://www.atsvalpadana.it/Templ_cont.asp?IDLivello1=201&IDLivello2=2000&IDLivello3=1378&IDLivello4=808) e seguire le modalità di registrazione indicate oppure chiamare il numero telefonico dedicato 3357729530.

**9) Domanda: SE UN LAVORATORE SI AMMALA DURANTE UN VIAGGIO DI LAVORO, COSA DEVE FARE IL DATORE DI LAVORO?**

**Risposta:** Il Datore di Lavoro, tramite il Medico Competente, ha il compito di segnalare all'ATS della Val Padana eventuali casi di lavoratori, residenti nel territorio di competenza, ammalati di Covid-19 durante trasferte in Italia o all'estero, per i quali sia stata effettuata diagnosi entro 14 gg dalla partenza dall'Italia.

**10) Domanda: IL LAVORATORE CHE DEVE STARE IN ISOLAMENTO HA DIRITTO A UN CERTIFICATO MEDICO?**

**Risposta:** Sì, il lavoratore posto in isolamento domiciliare contatterà il proprio Medico Curante per il rilascio del certificato medico riportante la diagnosi prevista (quarantena obbligatoria o volontaria, isolamento volontario, sorveglianza attiva, etc.). Il medico provvederà ad inviare tale certificato solo all'INPS.

**11) Domanda: IL LAVORATORE GENITORE DI UN BAMBINO/RAGAZZO SOSPETTO COVID HA DIRITTO AD UN CERTIFICATO O ATTESTATO DI ASSENZA LAVORATIVA?**

**Risposta:** Non ha diritto al certificato di assenza lavorativa con codice V029 (corrispondente a quarantena obbligatoria o volontaria e sorveglianza attiva) ma eventualmente ha diritto al certificato (o attestato) di assistenza al figlio per malattia come da normativa vigente.

**12) Domanda: QUALE È IL RUOLO DEL MEDICO COMPETENTE E COME DEVE ESSERE CONDOTTA LA SORVEGLIANZA SANITARIA IN MERITO ALLA DIFFUSIONE DEL COVID-19?**

**Risposta:** Oltre a rendersi disponibile per informare i lavoratori sull'emergenza epidemiologica da COVID-19 e sulle precauzioni da adottare, è importante, ai fini generali della prevenzione, la massima collaborazione tra il Datore di Lavoro ed il Medico Competente, con particolare riguardo ai lavoratori che svolgono o possono svolgere trasferte per motivi di lavoro in territorio Nazionale ed Internazionale, in Paesi o situazioni di volta in volta classificate a rischio dalle autorità competenti. Il Medico Competente valuta l'adeguatezza delle misure di prevenzione del contagio adottate dall'azienda ed effettua il monitoraggio delle assenze per malattia dei dipendenti, al fine di individuare tempestivamente l'insorgenza di nuovi casi ed adottare le misure conseguenti.

**13) Domanda: SI EFFETTUA LA SORVEGLIANZA SANITARIA DEI LAVORATORI SECONDO IL D.LGS 81/2008?**

**Risposta:** Particolare attenzione deve essere riservata ai casi in cui la richiesta riguarda condizioni di ipersuscettibilità all'infezione COVID-19.

Le visite devono essere effettuate presso uno studio medico o comunque un ambiente destinato ad uso sanitario, rispettando le indicazioni precauzionali previste per la prevenzione della diffusione delle infezioni delle vie respiratorie, prendendo a riferimento le indicazioni della Circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute indirizzate ai MMG (evitare l'affollamento nella sala di attesa, dotarsi di Dispositivi di Protezione Individuale, disinfettare e sanificare gli ambienti e le superfici, ecc.).

È essenziale il ruolo del Medico Competente nel definire eventuali misure di prevenzione aggiuntive e specifiche procedure da adottare in azienda in base alla tipologia di attività svolta.

Infine, è nuovamente da sottolineare, per importanza, l'azione del Medico Competente nell'individuazione degli eventuali "contatti stretti" di un caso, in un'ottica di sistema con i Medici di Medicina Generale e con il Dipartimento di Prevenzione di ATS della Val Padana.

**14) Domanda: CHI SONO I LAVORATORI FRAGILI?**

**Risposta:** Si rimanda alle indicazioni contenute nella circolare Ministeriale del Lavoro e della Sanità.

[https://uploadssl.webflow.com/5e314724ceeebb88e3927874/5f52422b4e60e1d1ccec14e9\\_Circolare%20avoratori%20fragili.pdf](https://uploadssl.webflow.com/5e314724ceeebb88e3927874/5f52422b4e60e1d1ccec14e9_Circolare%20avoratori%20fragili.pdf).

**15) Domanda: IL DATORE DI LAVORO DEVE NECESSARIAMENTE AGGIORNARE LA VALUTAZIONE DEI RISCHI IN SEGUITO ALLA DIFFUSIONE DEL COVID-19?**

**Risposta:** Il Datore di Lavoro deve fornire informazioni ai lavoratori, anche mediante redazione di informative (o utilizzando opuscoli a disposizione, come quello redatto dal Ministero della Salute e dall'Istituto Superiore di Sanità, che indica i 10 comportamenti da adottare per prevenire la diffusione del virus) e adottare precauzioni utili a prevenire l'affollamento e/o situazioni di potenziale contagio.

Il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) dovrà essere aggiornato per i rischi specifici connessi alla peculiarità dello svolgimento dell'attività lavorativa, ovvero laddove vi sia un pericolo di contagio da COVID-19 aggiuntivo e differente da quello della popolazione in generale. In pratica il documento deve essere integrato per la parte che riguarda le misure di prevenzione da adottare, cioè come viene modificata l'organizzazione del lavoro per prevenire il contagio.

**16) Domanda: COSA SONO I DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE?**

**Risposta:** Per Dispositivi di Protezione Individuale, ai sensi dell'art. 74, comma 1, D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., si intende *"qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo"*.

A seguito della Valutazione dei Rischi i DPI per fronteggiare il Coronavirus sono quelli relativi a:

- ✓ Protezione delle vie respiratorie;
- ✓ Protezione degli occhi;
- ✓ Protezione delle mani;
- ✓ Protezione del corpo.

**17) Domanda: QUALI SONO LE PRINCIPALI MASCHERINE PRESENTI IN COMMERCIO E PERCHE' E' FONDAMENTALE UTILIZZARLE?**

**Risposta:** La principale modalità di diffusione del virus appare essere la proiezione di "droplet", cioè l'insieme delle goccioline di saliva nebulizzate, emesse dalla bocca e dal naso quando si starnutisce, ed in misura minore quando si parla. Le vie respiratorie sono contemporaneamente la fonte del rischio e la via di ingresso del virus nel nostro corpo, per questo motivo, la loro protezione, nei due sensi, è una delle principali misure da attuare per limitare la diffusione del virus. L'altra misura fondamentale di protezione è la **distanza di sicurezza**.

- ✓ **Le mascherine "chirurgiche"** come vengono comunemente chiamate, composte da 3 o 4 strati di "tessuto – non tessuto", impediscono di proiettare il droplet da parte delle persone che le indossano. Queste mascherine non proteggono chi le indossa dal virus.
- ✓ **Le mascherine protettive** per particolato, in materiale semirigido, di tipo 1 (FFP1), 2(FFP2) o 3(FFP3), dette anche facciali filtranti sono dei **Dispositivi di Protezione Individuali (DPI)** e proteggono chi le indossa dal rischio per le quali sono progettate. In particolare le FFP2 e FFP3 sono idonee per la protezione dal coronavirus; sono classificati come DPI di III Categoria, perché proteggono i lavoratori che li indossano da rischi che possono causare conseguenze molto gravi quali la morte o danni irreversibili alla salute per l'esposizione ad agenti biologici nocivi.

**18) Domanda: QUANDO USARE LE DIVERSE TIPOLOGIE DI MASCHERINE PRESENTI IN COMMERCIO?**

**Risposta:**

- ✓ **Uso generalizzato per le mascherine chirurgiche** (anche a seguito di ordinanza regionale 4.4.20) non solo per tutte le persone sospette o confermate covid – 19, ma anche per la popolazione che si muove in ambiente esterno o in ambienti indoor, in cui può entrare in contatto con altre persone, quindi anche nei luoghi di lavoro. Questo permette di evitare la diffusione del virus da parte di persone che potrebbero essere portatrici asintomatiche e quindi ritenute sane, ma che in realtà potrebbero essere inconsapevoli diffusori. L'uso delle mascherine chirurgiche è ovviamente raccomandato a tutte le persone che presentano sintomi quali tosse o raffreddore, per impedire la diffusione del droplet.
- ✓ **Utilizzo dei DPI (facciali filtranti FFP2 – FFP3)** da parte dei lavoratori (o anche dei cittadini) tutte le volte che si è in presenza di potenziale esposizione al virus. L'esposizione al virus avviene nei contesti sanitari per acuti, o di assistenza o vicinanza a persone sospette di aver contratto il virus, oppure dove, nonostante le regole di comportamento stabilite, non è possibile mantenere la distanza di sicurezza di almeno 1 metro durante la normale attività. Resta ovviamente fermo

l'impiego dei Dispositivi di Protezione Individuali per i lavoratori esposti a rischi specifici presenti nei luoghi di lavoro, come stabilito dal D.L.vo 81/08 (artt. 74 – 79).

**19) Domanda: CHI È IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE (RSPP) NELLA SCUOLA?**

**Risposta:** Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) è una figura ausiliaria della dirigenza scolastica che trova numerose similitudini nei ruoli presenti all'interno delle organizzazioni del lavoro: infatti nella scuola, il RSPP è un ausiliario al Dirigenti Scolastici che ha il compito di mantenere i plessi scolastici sani, attraverso numerose attività di vigilanza, di formazione, informazione nei confronti del personale e di gestione dei diversi protocolli di sicurezza adottati. L'art. 17 del D.Lgs 81/2008 stabilisce che il Dirigente Scolastico ha il compito di nominare per la scuola un Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (o RSPP), scegliendolo tra il personale scolastico che possiede i requisiti richiesti dalla legge e che si dimostri disponibile ad accettare l'incarico. In assenza di personale interno, il Dirigente Scolastico ha la possibilità di individuare il RSPP proveniente da enti o istituti specializzati in materia di salute e sicurezza sul lavoro ed in ultima analisi nella persona di un libero professionista esterno esperto in sicurezza.

**20) Domanda: QUALI SONO I REQUISITI CHE DEVE AVERE IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE (RSPP)?**

**Risposta:** La legge, come detto, individua quali requisiti deve possedere la persona candidata al ruolo di RSPP per poter ricoprire questo incarico:

- ✓ titolo di studio di valore non inferiore al diploma di scuola secondaria superiore;
- ✓ attestato di frequenza a corsi di formazione in materia di rischi sul lavoro e sicurezza delle attività lavorative (salvo che il soggetto possieda altro titolo di studio equipollente, come una laurea magistrale in ingegneria della sicurezza);
- ✓ in assenza del titolo indicato, svolgimento di mansioni assimilabili a quelle del RSPP per almeno sei mesi alla data del 13 agosto 2003.

**21) Domanda: CON CHI DEVE COLLABORARE IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE (RSPP)?**

**Risposta:** Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione è tenuto a collaborare con il Dirigente Scolastico – dal quale è nominato, purché ne sussistano i requisiti, sulla base di un rapporto fiduciario – e anche con le altre figure che compongono lo “staff dirigenziale”, il fiduciario di plesso e il Responsabile dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS), nonché con gli addetti alla gestione della emergenza e il personale della scuola. Attraverso l'interazione di questi soggetti, coordinati dal Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, è possibile valutare i rischi e redigere l'apposito documento obbligatorio noto come Documento Valutazione dei Rischi (DVR). Nell'esercizio delle proprie funzioni, il RSPP collabora nel definire i piani di sicurezza, ma anche nel “denunciare” le inadempienze o irregolarità riscontrate all'Ente proprietario degli immobili. Le sue attribuzioni riguardano anche i rapporti con le autorità esterne di vigilanza, controllo e polizia: infatti, il RSPP è tenuto a collaborare alle ispezioni e ad ogni attività compiuta dalle autorità esterne, fornendo chiarimenti e documentazioni ad integrazione delle attività espletate.

**22) Domanda: QUALI SONO I COMPITI DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE (RSPP) SCOLASTICO?**

**Risposta:** La legge si premura di indicare nel dettaglio (all'art. 33 del D. Lgs. 81/08 s.m.i) le mansioni e gli obblighi che fanno carico al Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) scolastico. Tra i compiti del RSPP scuola rientrano:

- ✓ l'analisi delle infrastrutture e delle attrezzature della scuola, così da individuare e valutare concretamente i fattori di rischio, al fine di individuare le misure di sicurezza e di salubrità dell'ambiente scolastico che necessitano di essere adottate;
- ✓ elaborare nel dettaglio le misure di prevenzione e di protezione, nonché di verificare i sistemi di controllo e la funzionalità delle strumentazioni di sicurezza che sono state installate nel plesso. Di

- tali attività egli è tenuto, in concorso con il Dirigente Scolastico, a fornire prova documentale, attraverso la redazione di verbali e redazioni che confluiscono all'interno di un registro obbligatorio;
- ✓ l'elaborazione delle procedure e dei protocolli di sicurezza che devono essere osservati e resi noti a tutto il personale e ai soggetti interessati (docenti, collaboratori, segretari e studenti);
  - ✓ assiste personalmente e rappresenta il Dirigente Scolastico, di cui è collaboratore fiduciario, nel proporre programmi di formazione e di informazione del personale scolastico, al fine di sensibilizzare l'intera organizzazione scolastica al tema della sicurezza e informarlo sui rischi potenziali;
  - ✓ riunire almeno una volta l'anno lo staff dirigenziale (Dirigente Scolastico, Medico Competente nei casi previsti e il Responsabile dei Lavoratori per la Sicurezza) per relazionare sul Documento Valutazione dei Rischi (DVR), nonché sui programmi di attuazione dei protocolli di sicurezza e di formazione del personale scolastico.

### **23) Domanda: QUALI SONO LE MODALITÀ DI ACCESSO AL PLESSO SCOLASTICO DI FORNITORI ESTERNI?**

**Risposta:** A seguito dei DPCM dell'8 marzo 2020, 09 marzo 2020, 11 marzo 2020 e successive modifiche e integrazioni del Governo e in applicazione del Protocollo condiviso di Regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro del 14 marzo 2020, la Società comunica che i fornitori devono attenersi rigorosamente alle misure di prevenzione e di cautela di seguito riportate:

- ✓ **FASE DI ACCOGLIENZA/INGRESSO:**
  - Rimanere all'esterno della portineria/ufficio/area di accesso e farsi riconoscere, fornendo la documentazione/dichiarazione verbale attestante il servizio da svolgere.
  - Utilizzare TASSATIVAMENTE i dispositivi di protezione (mascherina e guanti monouso);
  - In assenza di dispositivi, mantenere sempre distanza superiore a 2 metri.
- ✓ **FASE DI TRANSITO/CARICO E SCARICO:**
  - E' TASSATIVAMENTE VIETATO ALLONTANARSI dal mezzo, se possibile rimanere a bordo del proprio mezzo;
  - Sono consentite solo ed esclusivamente, dove previsto, le attività di carico/scarico;
  - Se il carico/scarico richiede la discesa dal mezzo, deve essere mantenuta la distanza di sicurezza di almeno 2 metri;
  - E' VIETATO l'ingresso negli uffici;
  - E' VIETATO l'utilizzo dei servizi igienici, riservati al personale dell'azienda.

### **24) Domanda: QUALE DISTANZIAMENTO E' PREVISTO NELLE SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE?**

**Risposta:** Il distanziamento previsto è da intendersi:

- ✓ nella "zona banchi", di minimo un 1 metro tra le rime buccali degli studenti calcolato dalla posizione seduta al banco dello studente, facendo pertanto riferimento alla situazione di staticità;
- ✓ nella "zona cattedra" è imprescindibile la distanza di 2 metri lineari tra il docente e l'alunno nella "zona interattiva" della cattedra, identificata tra la cattedra medesima ed il banco più prossimo ad essa.

L'utilizzo della mascherina è necessario in situazioni di movimento e in generale in tutte quelle situazioni (statiche o dinamiche) nelle quali non sia possibile garantire il distanziamento prescritto.

### **25) Domanda: QUALE DISTANZIAMENTO E' PREVISTO NEI SERVIZI EDUCATIVI/ SCUOLA DELL' INFANZIA?**

**Risposta:** Nella scuola dell'infanzia l'attività è organizzata per garantire una serena vita di relazione nel gruppo dei pari (omogenei o eterogenei per età) a seconda dell'assetto organizzativo definito da ogni servizio educativo. La necessità è quindi, laddove possibile, quella di garantire la stabilità dei gruppi/sezioni evitando

l'utilizzo promiscuo degli stessi spazi da parte dei bambini dei diversi insiemi, organizzando gli ambienti in aree strutturate e garantendo il principio di non intersezione tra gruppi diversi.

Per i bambini al di sotto di sei anni non è previsto l'obbligo di indossare la mascherina, tutto il personale è tenuto al corretto utilizzo dei Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) così come per gli accompagnatori per tutto il tempo che rimarranno all'interno della struttura.

In considerazione della necessità di ridurre i rischi di contagio è opportuno evitare di portare negli spazi delle attività oggetti o giochi da casa.

**26) Domanda: OLTRE ALL'UTILIZZO DELLE MASCHERINE (CHIRURGICHE O "DI COMUNITÀ"), QUANDO PREVISTO, PER GLI ALUNNI SERVONO ULTERIORI MEZZI DI PROTEZIONE?**

**Risposta:** No, gli alunni vanno a scuola con proprie mascherine. Utilizzeranno mascherine chirurgiche fornite dalla scuola nei casi in cui siano equiparati a lavoratori e salvo quanto diversamente stabilito dalla valutazione dei rischi, che potrebbe richiedere l'impiego di Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) specifici per le attività di laboratorio.

**27) Domanda: QUALI SONO LE INDICAZIONI PER GLI STUDENTI CON DISABILITÀ?**

**Risposta:** La gestione degli alunni con disabilità certificata dovrà essere pianificata anche in riferimento alla numerosità, alla tipologia di disabilità, alle risorse professionali specificatamente dedicate, garantendo in via prioritaria la didattica in presenza.

Non sono soggetti all'obbligo di utilizzo della mascherina gli studenti con forme di disabilità non compatibili con il suo uso continuativo.

**28) Domanda: SERVONO SPAZI LIBERI NEL CASO SIA NECESSARIO ISOLARE TEMPORANEAMENTE PERSONE (BAMBINI, ALUNNI E OPERATORI) CON FEBBRE E SINTOMI RESPIRATORI?**

**Risposta:** I Documenti tecnici del Comitato Tecnico Scientifico (CTS) dicono che va identificata una idonea procedura per l'accoglienza e isolamento di eventuali soggetti (studenti o altro personale scolastico) che dovessero manifestare una sintomatologia respiratoria e febbre. In tale evenienza il soggetto dovrà essere dotato immediatamente di mascherina chirurgica qualora dotato di mascherina di comunità e dovrà essere avviato all'immediato ritorno al proprio domicilio.

Il locale individuato per l'isolamento delle persone sintomatiche e con febbre superiore a 37,5 °C può essere utilizzato per ospitare anche più di una persona contemporaneamente, distanziate in modo adeguato e sempre con la mascherina; dopo l'impiego, il locale va pulito e disinfettato approfonditamente, secondo le indicazioni fornite dall'Allegato 1 "Attività di sanificazione in ambiente chiuso" del Documento del 26 giugno 2020 del Ministero dell'Istruzione, pubblicato sul sito web di ATS della Val Padana.

**Risulta opportuno predisporre spazi dedicati ad ospitare bambini e/o operatori con sintomatologia sospetta Covid-19 sia nelle scuole di Istruzione primaria e secondaria sia nei servizi educativi e nelle scuole dell'infanzia.**

**29) Domanda: COSA FARE SE UN BAMBINO/STUDENTE MENTRE È A SCUOLA SVILUPPA FEBBRE SUPERIORE A 37,5° E/O SINTOMI DI INFEZIONE RESPIRATORIA?**

**Risposta:** Il bambino/studente in oggetto, deve essere immediatamente isolato in un locale dedicato e dotato di mascherina chirurgica qualora indossi una mascherina di comunità. Se minore, si deve provvedere a informare la famiglia ed organizzare, in tempi brevi, il rientro del bambino/studente al domicilio.

Nella fase di affidamento del minore al genitore/tutore o di allontanamento dello studente maggiorenne, si deve apporre la timbratura da parte della scuola sul modulo di autocertificazione da presentare per effettuare il tampone (Modulo 2 o 3), fermo restando comunque il raccordo con il proprio Pediatra di Famiglia o Medico di Medicina Generale.

Il 112, che è servizio di emergenza urgenza, deve essere chiamato esclusivamente in presenza di un'emergenza sanitaria e non in presenza di febbre e/o di generici sintomi respiratori.

**30) Domanda: COSA SUCCEDDE QUANDO UN ALUNNO/DOCENTE/PERSONALE SCOLASTICO RISULTA POSITIVO AL COVID-19?**

**Risposta:** La segnalazione viene gestita direttamente dal Dipartimento di Igiene e Prevenzione di ATS della Val Padana, che valuta caso per caso e fornisce le indicazioni e le disposizioni conseguenti a seconda di quanto emerge dall'inchiesta epidemiologica, direttamente all'interessato e ai familiari e, se necessario, con la Scuola. La presenza di un caso confermato necessiterà comunque l'attivazione da parte della Scuola di un monitoraggio attento da avviare in stretto raccordo con il Dipartimento di Igiene e Prevenzione di ATS della Val Padana al fine di identificare precocemente la comparsa di possibili altri casi che possano prefigurare l'insorgenza di un focolaio epidemico. In tale situazione, l'autorità sanitaria competente potrà valutare tutte le ulteriori misure ritenute idonee.

**31) Domanda: È POSSIBILE L'UTILIZZO DEI LOCALI SEMINTERRATI COME AULE SCOLASTICHE?**

**Risposta:** Il Decreto Ministeriale del 18 dicembre 1975, tuttora vigente, relativo all'edilizia scolastica, al punto 3.0.6 recita espressamente " sarà consentito ubicare in piani seminterrati solamente locali di deposito e per la centrale termica o elettrica; non saranno considerati locali semiinterrati quelli la cui metà del perimetro di base sia completamente fuori terra...".

Dalla lettura del Decreto Ministeriale non è contemplata la possibilità di chiedere una deroga, che peraltro non è neppure prevista nel recente Piano Scuola 2020-2021 del MIUR adottato il 26.06.2020.

A questo si aggiunga l'importante e sensibile tematica "esposizione al gas radon" presente nei locali vicini al suolo (D.Lgs. 230/1995 integrato dal D.Lgs. 241/2000) nel contesto scolastico in cui è quasi esclusiva la presenza di minori.

**32) Domanda: SE SI USANO LE AULE DIDATTICHE PER IL CONSUMO DEI PASTI, QUALI DOCUMENTI VANNO PREDISPOSTI?**

**Risposta:** Agli atti del Gestore della ristorazione deve essere tenuto l'aggiornamento del documento HACCP. **Se vengono utilizzati per il pranzo altri locali, diversi dalla mensa e dall'aula didattica, deve essere presentata una Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA)?**

Non è dovuta alcuna comunicazione/SCIA ai Sportello Unico delle Attività Produttive (SUAP) e/o alle ATS per il mero approntamento di nuovi spazi o l'utilizzo di aule didattiche per la somministrazione dei pasti, né l'invio di planimetrie o relazione tecniche. Dovranno comunque essere soddisfatti tutti i criteri e requisiti previsti dai documenti nazionali

e regionali reperibili ai seguenti link:

- ✓ <http://www.salute.gov.it/nuovocoronavirus>;
- ✓ <https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/servizi-einformazioni/cittadini/salute-e-prevenzione/coronavirus>.

In particolare, al fine di garantire la sicurezza degli alimenti, gli operatori delle mense scolastiche devono assicurare la piena e costante adesione alle buone pratiche igieniche e alle procedure di pulizia e disinfezione.

**33) Domanda: ESISTONO AD OGGI LIMITI/DIVIETI/PRECAUZIONI DA PORRE IN ESSERE NELLE AREE COMUNI QUALI, MENSE – AREE RICREAZIONE – PUNTI DI RISTORO CON DISTRIBUTORI AUTOMATICI?**

**Risposta:** È indispensabile evitare l'affollamento attraverso un'ideale organizzazione dei turni per accedere alla mensa o una diversa ripartizione/assegnazione degli spazi e applicando in modo puntuale le regole d'igiene elencate dal Ministero della Salute (decalogo) garantendo in particolar modo un adeguato distanziamento tra le persone.



**34) Domanda: COME DEVONO ESSERE GESTITI I PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L'ORIENTAMENTO (GIÀ ALTERNANZA SCUOLA LAVORO)?**

**Risposta:** Tutte le aziende hanno l'obbligo di attuare quanto previsto nel "Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro" del 24 aprile 2020. È evidente che i raccordi tra la scuola con le figure della prevenzione degli Enti ospitanti gli studenti e la garanzia dell'adeguata informazione agli stessi dovrà essere curata, anche nell'ottica del contesto emergenziale e dell'effettivo periodo di effettuazione. Restano comunque le regole dell'ente ospitante.

**35) Domanda: SONO PREVISTE INDICAZIONI INERENTI I LABORATORI TECNICO-PRATICI NEGLI ISTITUTI SUPERIORI?**

**Risposta:** Per la gestione dei laboratori tecnico-pratici degli Istituti Superiori, si rimanda al Documento di Valutazione dei Rischi nonché all'ulteriore documentazione in materia di sicurezza sul lavoro, che ciascuna Istituzione scolastica dovrà integrare in collaborazione con il RSPP, ferme restando le indicazioni già fornite in altri contesti circa la pulizia e la disinfezione delle superfici da contatto quanto le postazioni vengono utilizzate da utenti diversi. Dovranno altresì essere assicurati adeguati ricambi dell'aria.

**36) Domanda: CHE INDICAZIONI DEVONO ESSERE SEGUITE PER QUANTO CONCERNE LE ATTIVITÀ NEI LABORATORI?**

**Risposta:** Attività didattiche di carattere laboratoriale saranno svolte previa opportuna e approfondita igienizzazione nell'alternarsi tra un gruppo classe e l'altro. Per la numerosità dei gruppi classe vale quanto previsto per le aule.